

Relazione tecnica

Il testo in allegato dà attuazione a quanto disposto dagli articoli 9, comma 3 e 54 del Decreto Legislativo n. 209 del 2023 (Riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale) che demandano ad un decreto del MEF le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle Regole OCSE, «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» e delle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette Regole OCSE e del loro aggiornamento. In particolare, il nuovo DM reca disposizioni transitorie sulle imposte anticipate, sulle imposte differite e sulle immobilizzazioni trasferite.

L'articolo 1 individua le definizioni utili ai fini del decreto, tra le quali quelle relative alle Attività Fiscali Differite, al Bilancio Rilevante, al Credito di Imposta Anteriore, all'Esercizio Transitorio, all'Immobilizzazione, al Metodo dell'Acquisizione e alle Passività Fiscali Differite.

L'articolo 2 specifica il trattamento delle Attività Fiscali Differite e delle Passività Fiscali Differite, esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio nel Bilancio Rilevante delle imprese e delle entità a controllo congiunto localizzate in un Paese, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, nell'Esercizio Transitorio e in quelli successivi.

L'articolo 3 disciplina il valore delle Attività Fiscali Differite e delle Passività Fiscali Differite esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio e il relativo metodo di calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, nel caso in cui siano indicate o meno nel Bilancio Rilevante.

L'articolo 4 disciplina il valore dei Crediti di Imposta Anteriori ossia i crediti d'imposta rimborsabili qualificati/non qualificati nonché i crediti d'imposta negoziabili/non negoziabili o gli altri crediti di imposta, maturati precedentemente l'inizio dell'Esercizio Transitorio.

L'articolo 5 prevede i casi di non rilevanza delle Attività Fiscali Differite e Passività Fiscali Differite.

L'articolo 6 disciplina il caso del Trasferimento di una Immobilizzazione che viene rilevato al Valore Contabile, ossia senza emersione di una rivalutazione del bene ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa.

L'articolo 7 riguarda il trasferimento di immobilizzazioni contabilizzate al valore equo (fair value).

Sotto il profilo finanziario, lo schema di Decreto Ministeriale, contenendo disposizioni attuative, non determina effetti finanziari rispetto a quanto già indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento normativo originario.

